Allegato B/dN. 66485/42904 del cap

Statuto dell'Associazione
"C.M.T. - Comunità Missionaria della Trinità"

ART. 1
Denominazione e sede

È costituita l'Associazione "C.M.T. - Comunità Missionaria della Trinità" che riconosce le proprie radici nei principi e nei valori cristiani, che intende far propri.
L'Associazione "C.M.T. - Comunità Missionaria della Trinità", di seguito semplicemente Associazione o CMT, fissa la propria sede legale in Via Patricio 36, 03010 Patrica (FR). La sede legale può essere trasferita ovunque, purché in Italia, con delibera unanime del Consiglio direttivo.
L'Associazione, con delibera unanime del Consiglio direttivo, può aprire uffici e sedi secondarie.
L'Associazione ha durata illimitata.
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
Lo Statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile.

ART. 2
Finalità associative

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue in via esclusiva o principale le finalità proprie dei principi e valori cristiani, sociali, culturali, educativi e ricreativi, in favore di tutta la collettività.
Per diffondere tali principi e valori in Italia e all'estero, l'Associazione può:

- promuovere la cooperazione internazionale attraverso la realizzazione di progetti in Paesi in via di sviluppo e non, la solidarietà e l'educazione alla mondialità;
- promuovere i valori della famiglia, nucleo fondamentale della società;
- promuovere la formazione, l'informazione e l'aggiornamento, con particolare attenzione verso le problematiche che riguardano l'infanzia, i giovani e le famiglie;
- promuovere la cultura del dono, del volontariato e della cooperazione internazionale, intesa come formazione ai valori che la sostengono;
- promuovere l'organizzazione e la realizzazione di iniziative di spiritualità e di sensibilizzazione religiosa.

ART. 3
Attività associative

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà, tra le altre, svolgere le seguenti attività:

- lo studio e la realizzazione di programmi di sviluppo umano, culturale, socio-economico, sanitario, di educazione e promozione dei giovani, delle famiglie, della donna, dell'infanzia, in risposta anche alle richieste e alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo e non, in collaborazione con le forze sociali ed ecclesiali locali;
- la collaborazione con organismi internazionali, amministrazioni pubbliche, enti ecclesiali, organizzazioni non governative, associazioni e istituzioni private;
- la formazione di personale destinato a svolgere attività di cooperazione, compresa la formazione di volontari destinati in Paesi diversi;
- l'attività di informazione e sensibilizzazione svolta anche in ambito scolastico, per promuovere l'educazione alla gratuità, alla relazionalità, all'amicizia, allo sviluppo, alla mondialità, all'interculturalità, alla pace, allo spirito di cooperazione;
- scambi culturali fra persone di Paesi e cultura diversa, in particolare per giovani;
- il sostegno, anche economico, di strutture e attività di altre Associazioni o Enti religiosi che operano in settori di particolare interesse per l'Associazione;
- la realizzazione di convegni, dibattiti, congressi, mostre, proiezioni e altre forme di divulgazione delle attività e dei temi di maggiore interesse per l'Associazione;
- itinerari formativi per adolescenti, giovani e coppie;
- corsi di formazione, anche a carattere professionale, nell'ambito del no-profit e delle nuove tecnologie;
- attività di raccolta, smistamento ed eventuale invio di materiale a favore di Paesi in via di sviluppo;
- produzione e divulgazione di opere letterarie, musicali, pittoriche, multimediali, fotografiche e di un periodico dell'Associazione;
- promuovere la raccolta fondi per il sostegno delle attività dell'Associazione.

L'Associazione potrà altresì svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

ART. 4
Membri dell'Associazione

I membri della CMT perseguono le finalità associative impegnandosi a vivere e a promuovere la comunione, la complementarietà, la corresponsabilità, il confronto interpersonale e comunitario secondo lo spirito cristiano.

I membri dell'Associazione si distinguono in:
- soci fondatori;
- soci ordinari;
- membri temporanei;
- membri sostenitori.

Sono soci fondatori della CMT coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
Sono soci ordinari dell'Associazione tutte le persone di maggiore età aventi capacità di agire e che, dopo il previsto cammino di preparazione, hanno dichiarato di voler operare attivamente nell'Associazione, condividendone le finalità,e in essa siano state accolte.
Sono membri temporanei le persone che intraprendono un cammino formativo all'interno dell'Associazione, condividendone lo spirito e le finalità. Per tutto il tempo della formazione non sono tenuti a pagare la quota associativa. I membri temporanei possono essere ammessi a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.
Sono membri sostenitori coloro che, frequentemente o saltuariamente, partecipano a iniziative promosse dall'Associazione. Sono ammessi gratuitamente a essa e non partecipano all'Assemblea. I membri sostenitori possono anche essere delle persone giuridiche ed Enti.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti e delle linee programmatiche emanate dal Consiglio direttivo e/o approvate dall'Assemblea dei soci. I soci prestano volontariamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività dell'Associazione.

ART. 5
Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione dei membri temporanei e dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato, secondo le modalità previste nel regolamento dell'Associazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e, per quanto riguarda i nuovi soci, annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda di un aspirante socio, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Il pronunciamento dell'assemblea è inappellabile.

La qualifica di socio fondatore e di socio ordinario è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è

annuale; non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

ART. 6
Diritti e doveri degli associati

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, purché preventivamente deliberato dal Consiglio direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i libri sociali;
- votare in Assemblea, purché iscritti nel libro degli associati, direttamente o per delega. Ciascun associato ha diritto ad un voto;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti, delibere ed atti interni dell'Associazione;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività svolta spontaneamente e a titolo gratuito è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 7
Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea con voto segreto e, eventualmente, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Coloro che legittimamente escono dall'Associazione o ne sono legittimamente dimessi non possono esigere nulla dall'Associazione stessa per qualunque attività in essa compiuta.

Le attività manuali, intellettuali o di qualsiasi genere da essi svolte non danno diritto a compensi o a relative assicurazioni sociali.

ART. 8
Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato;
- il Collegio dei probiviri, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9
L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione, iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota associativa. È l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se eletto; in mancanza di questa carica, dal consigliere più anziano di età.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea, in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri soci. Ogni socio non può avere più di una delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Fa eccezione la elezione del Presidente, che in ogni caso per essere eletto deve ottenere il consenso del 75% degli associati presenti in proprio e/o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

In sede straordinaria devono essere presenti in prima convocazione almeno i 2/3 dei soci iscritti al libro soci e il provvedimento deve essere approvato da almeno i 2/3 dei partecipanti in proprio e per delega; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 50% dei soci, in proprio e per delega, e il provvedimento deve essere approvato da almeno i 2/3 dei partecipanti.

È ammessa l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione e in libera visione a tutti i soci.

ART.10
Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- delibera le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio redatto dal Consiglio direttivo, nonché la relativa relazione di accompagnamento;
- elegge e revoca:
  - il Presidente, con deliberazione adottata con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole del 75% degli stessi presenti in proprio o per delega.
  - i componenti del Consiglio direttivo, tra i quali l'eventuale Vicepresidente, con deliberazione adottata con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole del 75% degli associati in proprio o per delega;
  - il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e il Collegio dei probiviri, quando previsti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti;
- delibera lo scioglimento e la destinazione del patrimonio dell'Associazione, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto, stante il divieto di distribuzione ai soci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- ratifica sull'esclusione del socio deliberata dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento, nonché per le delibere di trasformazione, fusione o di scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11
Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è formato da 3 o più membri, purché in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni sei e sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. È ammessa la partecipazione anche tramite audio-videoconferenza attraverso i diversi mezzi di comunicazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

La mancata partecipazione senza alcun giustificato motivo per tre sedute continue del Consiglio comporta la decadenza del Consigliere.

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee guida di indirizzo dell'Associazione, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- nominare il segretario e il tesoriere;
- accogliere o rigettare le domande dei membri temporanei;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- deliberare in via preventiva l'eventuale rimborso di spese sostenute dagli aderenti nell'interesse dell'Associazione;
- deliberare la sospensione temporanea o definitiva dei soci o dei membri temporanei a causa di comportamenti scorretti o contrari alle finalità dell'Associazione, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile;
- deliberare sull'ammontare della quota associativa annua da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- adottare i regolamenti interni dell'Associazione relativi al suo funzionamento e alla sua organizzazione, nonché i regolamenti interni con cui può essere prevista - nelle adunanze del Consiglio direttivo e nell'Assemblea - la partecipazione, senza diritto di voto, di professionisti, soggetti terzi esperti, in relazione alle tematiche oggetto di delibera.

ART. 12
Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca deliberata dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dei membri del nuovo Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente, con l'approvazione a maggioranza semplice del Consiglio direttivo, può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri e a non soci con la specifica attribuzione dei poteri.

ART 13
Il Vicepresidente

Il Vicepresidente, se nominato, coadiuva il Presidente nelle mansioni che gli sono proprie e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART 14
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea. Il Collegio è chiamato ad esprimere il proprio giudizio insindacabile nelle controversie tra associati o di associati con gli organi sociali. Le modalità di intervento del Collegio sono disciplinate dal regolamento.

ART. 15
Organo di controllo

L'Organo di controllo, se nominato, è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16
Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione e costituito:

a) dalla somma di euro 15.000,00 (quindicimila) versato dai soci Fondatori nelle casse sociali
b) da beni mobili ed immobili ed ogni altro contributo, erogato da parte di chiunque e destinato espressamente all'incremento del patrimonio per il conseguimento dei fini dell'Associazione

ART 17

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni.

ART. 18
I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19
Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20
Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART 21
Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali;
d) il registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale dell'Associazione, o presso un'altra sede stabilita, secondo le modalità e i tempi indicati nel regolamento dell'Associazione e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta formulata all'organo competente.

ART. 22
Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART 23
Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 24
Scioglimento

L'Associazione potrà essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea generale straordinaria e con le maggioranze di cui all'art. 9. Con lo stesso voto deve essere decisa anche la destinazione del patrimonio sociale.

ART. 25
Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.